

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 1950

(47ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura » (N. 1076-Urgenza)

PRESIDENTE	Pag 407 e <i>passim</i>
MILILLO	408 e <i>passim</i>
CARELLI, <i>relatore</i>	408 e <i>passim</i>
SEGNI, <i>Ministro dell'Agricoltura e delle fo-</i>	
<i>reste</i>	409 e <i>passim</i>
SPEZZANO	410 e <i>passim</i>
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	411
	e <i>passim</i>
MEDICI	416 e <i>passim</i>
DI ROCCO	418

La riunione ha inizio alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Allegato, Angelini Nicola, Braschi, Carelli, Conti, Di Rocco, Fabbrì, Fantuzzi, Farioli, Grieco, Guarienti, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Piemonte, Raja, Ristori, Rocco, Salomone, Spezzano, Tartufoli e Tripepi.

Sono altresì presenti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Segni, il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari, e il Sottosegretario di Stato per il tesoro, senatore Gava.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura » (N. 1076-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura ».

Nella precedente riunione del 3 novembre abbiamo già iniziato l'esame dell'articolo 6 del disegno di legge. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, all'articolo 6 il senatore Milillo presentò, insieme ai senatori Spezzano, Grieco e Lanzetta, il seguente emendamento: dopo le parole « dal precedente articolo 4 » sopprimere le parole « e venga riconosciuto particolarmente idoneo a seguito di giudizio favorevole di apposite Commissioni nominate dai singoli Ministri interessati » e aggiungere un comma così concepito: « Apposite Commissioni nominate dai singoli Ministeri, delle quali sarà chiamato a far parte un rappresentante del sindacato dell'U.N.S.E.A., provvederanno alle assunzioni in base ad una graduatoria dei richiedenti, formata in modo che siano assunte aliquote proporzionali del personale in servizio nelle varie Province, i posti siano riservati

per metà ai tecnici ed impiegati di concetto e per metà al personale d'ordine e subalterno e siano preferiti coloro che abbiano maggiore anzianità di servizio e maggior carico di famiglia ».

Nella precedente riunione fu prospettata al senatore Milillo l'opportunità di sostituire alla sua proposta di emendamento all'articolo 6 un ordine del giorno per invitare il Governo a seguire determinati criteri nella scelta del personale dell'U.N.S.E.A., destinato ad essere assunto dai singoli Ministeri di cui all'anzidetto articolo 6, ciò perchè fissare rigidamente per legge i criteri di scelta per l'assunzione del personale in questione potrebbe costituire un ostacolo nella scelta stessa del personale necessario ai vari Ministeri interessati. A mio avviso un ordine del giorno, relativamente alla questione in esame, potrebbe essere quello che ora ha presentato il relatore, senatore Carelli, e che è così formulato:

« L'8^a Commissione permanente del Senato, relativamente al disegno di legge: « Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura, invita il Governo a regolamentare la scelta del personale da riassumersi osservando i seguenti criteri:

1° che il personale sia scelto in tutte le varie categorie e in tutte le Regioni;

2° che, a pari merito, siano preferiti gli aventi maggior carico di famiglia, quelli con maggiore anzianità di servizio, coloro che si trovano in disagiate condizioni economiche ».

MILILLO. Non posso aderire alla proposta ora fatta dall'onorevole Presidente, perchè non vedo la ragione di sostituire ad un emendamento, che ha tutto un altro valore, un ordine del giorno che ha soltanto carattere di raccomandazione. Il sistema di far ricorso ad ordini del giorno, in sostituzione di emendamenti, si può ammettere soltanto quando vi siano inderogabili ragioni di urgenza, cioè, quando si rende necessario non procedere a modificazioni di un dato disegno di legge per evitare che esso debba essere rinviato all'uno o all'altro ramo del Parlamento, ritardandone con questo la definitiva approvazione. Ora, noi non ci troviamo in questa circostanza: il Senato, infatti, è stato per il primo investito dell'esame del presente disegno di legge e non abbiamo quindi

ragione di non apportarvi quelle modificazioni che per me sono essenziali.

Per queste considerazioni sono costretto ad insistere nella mia proposta di emendamento all'articolo 6, pur dichiarando di rinunciare a quella parte di esso in cui si prevede che delle apposite Commissioni nominate dai singoli Ministeri sia chiamato a far parte un rappresentante del sindacato dell'U.N.S.E.A.

CARELLI, *relatore*. Esprimerò il mio punto di vista sulla proposta di emendamento all'articolo 6, fatta dal senatore Milillo. Per la parte concernente il sistema meccanico per l'assunzione del personale d'ordine da riassorbire il mio parere è negativo, in quanto appare logico che il personale di ordine debba essere assunto in proporzione razionale e con l'entità numerica del personale tecnico e di concetto e secondo le necessità contingenti. Non possiamo *a priori* stabilire una determinata aliquota perchè, ad esempio, per dieci elementi di ordine superiore possono ritenersi necessari due, tre, quattro elementi di ordine inferiore. Ragioni pratiche e di organizzazione consigliano di lasciare in questo settore piena libertà ai singoli Ministeri di stabilire, per l'una e per l'altra categoria, la determinazione delle aliquote.

Aderisco invece, in linea massima, alle direttive proposte dal senatore Milillo per l'esame delle domande di coloro che dovranno rimanere in attività di servizio. A mio avviso, in primo luogo dobbiamo tener presente il merito, cioè l'idoneità professionale, e, in secondo luogo, il carico di famiglia, in rapporto alle condizioni economiche di chi chiede di essere riassunto. Propengo pertanto che il carico di famiglia sia considerato non alla pari del merito, ma come titolo determinante alla stregua dell'idoneità professionale. L'uso del sistema dei punti potrebbe rendere notevoli vantaggi: ad esempio, sarebbe senz'altro pratica e razionale la seguente scheda: 60 punti per l'idoneità professionale; 30 punti per il carico di famiglia e per le condizioni economiche; 10 punti per i meriti combattentistici.

Inquadrato, così, il criterio, chiamiamolo numerico-tabellare, di assunzione, ritengo che con esso la Commissione possa più facilmente orientarsi nella soluzione del problema in esame.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'accordo con il senatore Carelli di lasciare ai singoli Ministeri interessati libertà di scelta per l'assunzione del personale appartenente alle varie categorie, perchè, a seconda dei casi, presso un dato Ministero, vi potrà essere una minore necessità di impiegati di ordine e una maggiore di impiegati tecnici e così viceversa. Non posso, quindi, accettare il criterio, proposto dal senatore Milillo, di riservare i posti da assegnare nei vari Ministeri al personale dell'U.N.S.E.A. per metà ai tecnici e agli impiegati di concetto e per metà al personale d'ordine e subalterno.

Si tenga, inoltre, presente che ogni Amministrazione, assumendo una data aliquota di personale di concetto, ha necessità anche di assumere un'aliquota proporzionale di personale d'ordine e subalterno, perchè altrimenti ciascun ufficio amministrativo non potrebbe funzionare.

In conclusione sono favorevole a che in un apposito ordine del giorno, che potrebbe essere quello presentato dal senatore Carelli, sieno indicati i criteri che in relazione alle varie esigenze amministrative sarà opportuno seguire nella scelta del personale dell'U.N.S.E.A. da riassumersi presso i singoli Ministeri interessati. Sono, quindi, contrario a che nel presente disegno di legge sieno fissati rigidamente i criteri di scelta del personale in questione sia per quel che riguarda la determinazione delle aliquote del personale di concetto e del personale d'ordine e subalterno, come, fra l'altro, ha proposto il senatore Milillo nel suo emendamento all'articolo 6, sia per quel che riguarda la determinazione di un eventuale punteggio da assegnarsi all'idoneità professionale e al carico di famiglia e alle condizioni economiche degli impiegati, secondo quanto nel suo ultimo intervento ha prospettato il relatore. A questo proposito il criterio da seguirsi dovrebbe essere, a mio avviso, quello indicato in un primo momento dallo stesso relatore nel suo ordine del giorno, vale a dire che a parità di merito siano preferiti gli impiegati aventi maggior carico di famiglia, quelli con maggiore anzianità di servizio e coloro che si trovino in disagiate condizioni economiche. I meriti combattentistici, naturalmente,

saranno tenuti presenti secondo quanto, in materia, stabiliscono le attuali disposizioni di legge.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste, domando al senatore Milillo se egli ancora insiste nella sua proposta di emendamento all'articolo 6.

MILILLO. Sono costretto ancora ad insistere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, proposto dal senatore Milillo, all'articolo 6. Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 6 che nella riunione precedente, del 3 novembre, è stato approvato soltanto nella prima sua parte, con modificazioni. Il testo complessivo dell'articolo 6 resta così formulato:

Art. 6.

All'adempimento di particolari compiti, prevalentemente di carattere tecnico, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle finanze-catasto e del Ministero del tesoro e per non oltre rispettivamente 1.700, 900 e 400 unità, potrà provvedersi mediante l'assunzione di personale non di ruolo, da reclutarsi tra il personale dell'U.N.S.E.A. di cui al precedente articolo 3, che ne faccia domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, che non si sia avvalso della facoltà prevista dal precedente articolo 4 e venga riconosciuto particolarmente idoneo a seguito di giudizio favorevole di apposite Commissioni nominate dai singoli Ministri interessati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'ordine del giorno, proposto dal relatore, senatore Carelli, e accettato dal Governo. Do nuovamente lettura dell'ordine del giorno anzidetto:

«L'8ª Commissione permanente del Senato, relativamente al disegno di legge. "Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Econo-

mico dell'Agricoltura" invita il Governo a regolamentare la scelta del personale da riassumersi osservando i seguenti criteri:

1° che il personale sia scelto in tutte le varie categorie e in tutte le Regioni;

2° che, a pari merito, siano preferiti gli aventi maggior carico di famiglia, quelli con maggiore anzianità di servizio, coloro che si trovano in disagiate condizioni economiche».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 4 la cui discussione nella precedente riunione, del 3 novembre, fu sospesa. Ne do lettura:

Art. 4.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, che abbia chiesto di cessare dal servizio entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a sei mensilità dello stipendio e della indennità di carovita di cui il personale medesimo risulta provvisto alla predetta data.

A questo articolo era stato presentato un emendamento dal relatore, senatore Carelli, nel senso di aggiungere dopo le parole «della indennità di carovita» le altre «e delle quote complementari». Il senatore Spezzano propose, poi, di aggiungere dopo le parole «delle quote complementari», di cui all'emendamento del relatore, senatore Carelli, le altre «e degli aumenti di cui alle leggi nn. 130 e 149». Il relatore, senatore Carelli, dichiarò di essere favorevole all'aggiunta proposta dal senatore Spezzano al suo emendamento aggiuntivo. Sostanzialmente, quindi, abbiamo un solo emendamento all'articolo 4, cioè quello risultante dall'emendamento del senatore Carelli e quello risultante dall'emendamento del senatore Spezzano, emendamento al quale ha aderito il senatore Carelli stesso, vale a dire aggiungere dopo le parole «della indennità di carovita» le altre «delle quote complementari e degli aumenti di cui alle leggi nn. 130 e 149».

La discussione sull'articolo 4 nella precedente riunione del 3 novembre fu sospesa a questo punto perchè si convenne di sentire, in merito all'emendamento proposto dai senatori Carelli e Spezzano, il parere del Ministero del tesoro e della Commissione finanze e tesoro.

Le trattative con il Sottosegretario di Stato per il tesoro, senatore Gava, in rappresentanza del Ministero del tesoro e con il senatore Paratore in rappresentanza della Commissione finanze e tesoro avrebbero portato a questa conclusione: aggiungere, cioè, dopo le parole: «indennità di carovita» le altre «e delle quote complementari» e dopo le parole «di cui il personale medesimo risulta» la parola «stabilmente».

L'ultima parte dell'articolo 4 dovrebbe pertanto essere così formulata: «è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a sei mesi dello stipendio, della indennità di carovita e delle quote complementari di cui il personale medesimo risulta stabilmente provvisto alla predetta data».

L'emendamento in questione è presentato dal senatore Braschi.

SPEZZANO. Gli impiegati dell'U.N.S.E.A. secondo noi hanno diritto agli aumenti di cui alle leggi nn. 130 e 149. Per quanto riguarda il normale trattamento di licenziamento, è stato qui assicurato che le leggi nn. 130 e 149 troveranno applicazione. Per quanto riguarda invece l'indennità straordinaria di licenziamento le due leggi anzidette non si vorrebbe che fossero applicate. A noi pare che questa sia una vera e propria ingiustizia: se infatti le leggi nn. 130 e 149 dovranno essere applicate per il normale trattamento di licenziamento, noi ci domandiamo perchè esse non dovrebbero essere più operanti nel momento in cui al normale trattamento di licenziamento debbono essere aggiunte indennità speciali.

Dobbiamo, poi, ricordare che vi sono già lettere impegnative da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, se non vado errato, anche da parte del Ministero del tesoro, con le quali gli uffici dell'U.N.S.E.A. venivano ad essere autorizzati a dare anticipi al personale sui miglioramenti disposti dalle due leggi già citate. Per queste considerazioni sono costretto ad insistere nell'emendamento da me proposto all'articolo 4.

CARELLI, *relatore*. La prima parte dell'emendamento in discussione, quella cioè relativa alle quote complementari, e che è stata accettata dal Ministero del tesoro e dalla Commissione finanze e tesoro, non concede per la verità nulla di nuovo essendovi in materia una chiara decisione del Consiglio di Stato, intesa a stabilire che ai funzionari degli enti di diritto pubblico è concesso il trattamento di quiescenza calcolato in base alla retribuzione da essi percepita, comprese nella retribuzione medesima la indennità di carovita, le quote complementari e la tredicesima mensilità. La decisione è del 24 aprile 1950. Pertanto la concessione anzidetta evita il ricorso al Consiglio di Stato.

In aggiunta si chiede, per un ragionevole principio di giustizia, che sia riconosciuto al personale dell'U.N.S.E.A. il diritto di usufruire dei benefici di cui alle leggi nn. 149 e 130. Si badi bene, diritto in un primo momento pienamente riconosciuto, tanto è vero che in data 8 giugno 1949 a tutto il personale della U.N.S.E.A. fu concessa una anticipazione pari ad una mensilità di stipendio base sui miglioramenti economici derivanti dalla legge n. 149. In quel momento l'Ente fu in grado di effettuare il pagamento perchè regolarmente autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che accompagnava la comunicazione con l'affermazione: « sentito il parere del Ministero del tesoro . . . ». Il Ministero del tesoro sapeva, aveva esaminato la opportunità della concessione, aveva in definitiva concesso ed autorizzato il pagamento.

Ingiustificato, quindi, il contrasto odierno per cui non si vuole riconoscere una facoltà ritenuta prima legale. Le leggi stesse all'articolo 9, per la 149 del 1949, e all'articolo 10, per la 130 dell'aprile 1950, ribadiscono l'invito agli enti di diritto pubblico a redigere opportune delibere da sottoporre all'approvazione dei Ministeri competenti. L'U.N.S.E.A. autorizzata al pagamento ebbe a redigere regolare delibera tempestivamente trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non ratificata dal Ministero del tesoro. Tutto ciò ripeto è in contrasto con la norma giuridica ed anche, me lo consenta l'onorevole Gava, con quel senso di umanità che dobbiamo usare verso fratelli sfortunati, che hanno carico di famiglia e che

si trovano in questo momento in stato di estrema necessità. La spesa che l'Erario dovrebbe sostenere non è poi così forte da dover preoccupare il Ministero del tesoro. Da un calcolo da me fatto, applicando larghi criteri prudenziali, risulta un totale di 876 milioni, somma inadeguata alle necessità degli interessati che, dobbiamo affermarlo, non hanno mai demeritato.

Per queste ragioni insisto nell'emendamento da me proposto insieme al senatore Spezzano.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare che qui si debbano distinguere nettamente due questioni: quella relativa agli elementi che devono concorrere a formare lo stipendio base ai fini della liquidazione e quella relativa ai miglioramenti di cui alle leggi nn. 149 e 130.

Sgombriamo il terreno dalla prima questione. Siamo d'accordo che noi non concediamo, in certo senso, nulla. Il Ministero del tesoro non concede graziosamente, senza ragione e senza una norma la quale lo autorizzi o lo obblighi a dare. Ma l'emendamento che è stato presentato dai senatori Carelli e Spezzano su questo punto ha un carattere di effettiva efficacia perchè fino alla recente pronuncia della Corte di cassazione ed anche adesso la giurisprudenza non è consolidata nel senso che a componenti dello stipendio-base per la liquidazione debbano essere assunte tutte le quote stabili complementari dello stipendio stesso.

Quella sentenza ha deciso per quanto riguarda il carovita. Ma noi sappiamo che ci sono altre quote stabili, come il premio di presenza e l'indennità di caro-pane su cui non vi è stata decisione. Per questi componenti l'emendamento che è stato proposto ha una efficacia e una portata economica reale a favore degli impiegati perchè varrà a stabilire che nel computo dello stipendio-base ai fini della liquidazione debbono essere calcolate, oltre la quota di caro-vita, quelle di caro-pane, di presenza ecc.

Mi sono preoccupato, pur accettando in linea di massima l'emendamento, di escludere dalla possibilità del coacervo le eventuali ore straordinarie e, cioè, le quote non stabili, ma eventuali e precarie, che non possono mai essere poste a base di una liquidazione. Di qui la proposta di aggiungere all'emendamento

l'avverbio « *stabilmente* » che esige il carattere della continuità delle quote perchè possano essere assunte come coefficiente di liquidazione. Con tale aggiunta mi pare che la prima parte dell'emendamento proposto dai senatori Carelli e Spezzano sia utile effettivamente e importi un onere, sia pure non gravissimo, a carico del Tesoro.

Non possiamo invece essere d'accordo sulla seconda parte dell'emendamento proposto dai senatori Carelli e Spezzano. Io non faccio questione di umanità: sarebbe molt facile rispondere che in tema di umanità ci sarebbero altri bisogni preminenti di fronte a quelli degli impiegati dell'U.N.S.E.A. Basta ricordare i disoccupati e i pensionati della Previdenza sociale. Il criterio di umanità per una categoria che, grazie a Dio, fin'ora ha lavorato ed ha comunque percepito lo stipendio, ha un valore relativo di fronte alla situazione in cui versano altre categorie nel nostro Paese.

Guardiamo, allora, la questione dal punto di vista della legge e della sana amministrazione come dobbiamo guardarla noi che abbiamo senso di responsabilità. Il Ministero del tesoro si è fermato di fronte alla deliberazione dell'U.N.S.E.A. per una ragione molto semplice. Premetto che io ignoravo la lettera che è stata citata dal relatore, senatore Carelli; nè mi risulta che mai il Ministro del tesoro abbia dato assenso anche alla anticipazione di una mensilità sulla base degli aumenti previsti dalla legge n. 149. In ogni modo nel giugno 1949 non si poteva parlare che degli aumenti della legge n. 149, non essendo stata ancora pubblicata la legge n. 130. E mi risulta ancor meno che il Ministero del tesoro abbia dato quegli assensi di cui ha parlato il senatore Spezzano. Noi siamo stati sempre rigorosamente contrari all'accoglimento delle richieste che ci venivano fatte dall'Ente. Desidero essere esplicito e chiaro: nel giugno del 1949 vennero da me i rappresentanti dei vari Sindacati e mi fecero questa questione. Risposi che era assolutamente impossibile dar loro i miglioramenti richiesti perchè la legge presuppone che gli Enti concedenti abbiano le necessarie disponibilità di bilancio. E aggiungevo una osservazione che mi sembrava lapalissiana: un ente in liquidazione, di cui lo Stato deve assumere tutte quante le passività, non ha un

bilancio in condizioni tali da poter concedere i miglioramenti contemplati dalle ultime due leggi. Tuttavia dissi: noi abbiamo stanziato 5 miliardi per la liquidazione del personale dell'U.N.S.E.A.; se l'approvazione della legge avverrà entro il 31 luglio 1950, da un calcolo fatto risulteranno disponibili 800 milioni che potremmo destinare a migliorare le condizioni di liquidazione del personale. Ma se la legge non sarà approvata entro quel termine, implicando ciò nuovi oneri per il Ministero del tesoro e nuovi vantaggi per il personale, non sarà possibile prendere in considerazione la questione dei miglioramenti.

La legge purtroppo non fu approvata entro il 31 luglio e lo stanziamento dei 5 miliardi non sarà più sufficiente, con molta probabilità.

Anzi in seguito alla sentenza della Corte di cassazione, la quale precisa che si debba in sede di liquidazione tener conto anche della quota complementare del caro-vita, si è aggiunto un nuovo carico di circa 750 milioni che saranno lievemente aumentati con l'emendamento proposto dai senatori Carelli e Spezzano che il Ministero del tesoro parzialmente accetta.

Il resto dell'emendamento non si può accettare perchè supereremmo con certezza evidente la cifra dello stanziamento e ciò importerebbe l'impossibilità di approvare l'attuale disegno di legge e perchè, soprattutto, violeremmo la norma fondamentale che ci vieta di accogliere l'istanza dei miglioramenti nella ipotesi che il bilancio dell'ente pubblico sia tale da non reggere, senza carico dello Stato, il peso dei miglioramenti stessi. Vorrei anche aggiungere che, attraverso le vicissitudini di questo disegno di legge che ne hanno differito il tramutamento in legge, gli impiegati della U.N.S.E.A. si sono avvantaggiati e si avvantaggeranno ancora perchè, come voi prevedete, il licenziamento non avverrà nè fra un mese nè fra due nè, forse, fra tre, e perchè dopo la pubblicazione della legge ci vorrà un altro mese per la sua entrata in vigore, il che porterà il pagamento degli stipendi correlativi, che godranno anche coloro i quali, entro il mese dalla pubblicazione, opteranno per le dimissioni. Ci sono insomma vari e tanti benefici accessori che compensano largamente il mancato accoglimento dei miglioramenti di cui alle leggi nn. 149 e 130. Da parte del Ministero

del tesoro la resistenza è stata doverosa anche per non creare dei precedenti. Vi sono molti enti che ci chiedono l'applicazione dei miglioramenti in base alle leggi nn. 149 e 130, pur non avendo i bilanci in condizioni tali da consentirli; se noi apriamo una breccia una volta, vi passeranno attraverso tutti i miglioramenti degli enti economici deficitari con grave danno per la pubblica finanza.

SPEZZANO. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Ministero del tesoro la situazione mi sembra sensibilmente peggiorata. Nella precedente riunione del 3 novembre, se ben ricordo, tutti si era d'accordo che relativamente al normale trattamento di licenziamento avrebbero trovato piena applicazione le due leggi nn. 149 e 130. Noi nella precedente riunione abbiamo discusso su questa base e non vi era alcun dubbio al riguardo. Il dubbio sorgeva soltanto per le indennità straordinarie da corrispondere oltre il normale trattamento di licenziamento. Secondo invece quel che ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro le due leggi nn. 149 e 130 non troveranno applicazione in alcun caso. La situazione è allora peggiorata per cui riteniamo di dover ancora insistere sul nostro emendamento.

Circa le osservazioni fatte dal rappresentante del Governo sul fatto che il bilancio dell'U.N.S.E.A., a suo parere, non si trovi nelle condizioni previste dalla legge n. 149, noi dobbiamo rispondere che se questo è avvenuto, non è avvenuto certo per colpa dei dipendenti dell'U.N.S.E.A. ma perchè in un determinato momento sono state revocate quelle disposizioni per le quali l'U.N.S.E.A. percepiva una certa quota sui generi contingentati. In quel momento si sarebbe dovuto trovare un altro sistema per far sì che bilancio della U.N.S.E.A. fosse attivo; a tutto questo non si è provveduto.

Non solo, ma secondo quanto m'è stato riferito dal senatore Carelli sembra che il Tesoro negli anni precedenti avrebbe incassato, o per lo meno avrebbe dovuto incassare, una determinata somma che avrebbe potuto mettere in attivo il bilancio dell'U.N.S.E.A., cioè quella somma che era costituita dalla percentuale che l'U.N.S.E.A. percepiva sui generi conferiti all'ammasso. In altri termini per ciò che si riferisce alla gestione dell'U.N.S.E.A.

il Tesoro avrebbe avuto degli incassi maggiori delle spese. Anche per queste considerazioni noi insistiamo nell'emendamento proposto.

CARELLI, *relatore*. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, senatore Gava, ha risposto da par suo ribadendo i motivi per cui il Ministero del tesoro non può accettare le proposte avanzate da me e dal collega Spezzano. Ma nel medesimo tempo egli ha messo in dubbio l'esistenza di specifiche disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, relativa agli aumenti.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No: l'autorizzazione rilasciata dal Ministero del tesoro al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

CARELLI, *relatore*. La lettera, in data 7 giugno 1949 trasmessa dalla Divisione affari generali, ha il n. 8646, posizione 3 di protocollo, porta la firma dell'onorevole Ministro e permette che « sentito il parere del Ministero del tesoro . . . si concede l'autorizzazione al pagamento . . . ». Questi, onorevole Gava, i termini che possono smentire le sue affermazioni e che confermano i dati da me dichiarati. D'altra parte, il non voler concedere gli aumenti di legge per motivi di bilancio, può provocare considerazioni critiche poco benevole. Qui ho una esauriente relazione del senatore Uberti riguardante le variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-1950, da cui risulta che le disponibilità utilizzabili ai fini della copertura richiesta dall'articolo 81 della Costituzione sono complessivamente di 172 miliardi, che questa eccedenza è stata suddivisa in modo da fissare le variazioni di spesa, capitolo per capitolo, in lire 50.956.900.000, e in lire 110.080.000.000 i nuovi stanziamenti riguardanti i bilanci dei vari Ministeri per un totale generale di lire 161.036.900.000 e con una eccedenza utilizzabile di circa 12 miliardi. È a questa provvidenziale fonte che io invito il Governo ad attingere per poter sostenere le spese di liquidazione dell'U.N.S.E.A.; spese, intendiamoci bene, che non dovrebbero essere contrastate dal Governo, proprio dal nostro Governo! Vi invito a ricordare, onorevoli colleghi, quel periodo penoso e drammatico in cui la ricerca del quotidiano pane era l'insopportabile

bile tormento della nostra esistenza. Non c'era il pane od era mal distribuito; l'U.N.S.E.A., chiamata ad esercitare il delicato lavoro di reperimento del grano, seppe dimostrare di essere all'altezza del compito affidatogli.

Ma forse più convincente potrebbe dimostrarsi l'esposizione di dati di fatto comprovanti la reale situazione finanziaria dell'Ente nel periodo 1949-1950, quando cioè l'applicazione drastica di provvedimenti di ordine politico provocò quel disorientamento amministrativo le cui conseguenze dovrebbero oggi attutirsi con il progetto in esame. Si è anche largamente accennato alla situazione debitoria dell'U.N.S.E.A.; di chi la colpa?

Ma veniamo alle cifre.

Per le entrate: per incassi realizzati relativi a quote funzionali sui cereali della campagna 1948-49 esitati dagli ammassi dopo il 1° gennaio 1950, lire 2.620.000.000; per incassi realizzati relativi a quote funzionali su parte dei quantitativi di olio della campagna 1947-48, esitati dagli ammassi dopo il 1° gennaio 1950, lire 240.000.000; per incassi realizzati relativi a quote funzionali sui cereali per la campagna 1949-50, esitati prima del 1° ottobre 1949, lire 350.000.000; per incassi che si sarebbero realizzati relativi a quote funzionali sui cereali della campagna 1949-50, esitati dagli ammassi dopo il 30 settembre 1949 e da esitare a tutto il 30 giugno 1950, lire 5.100.000.000.

PRESIDENTE. Ci fu una variazione nel prezzo del pane.

CARELLI, *relatore*. Il prezzo del pane fu diminuito allora di 70 centesimi il chilogrammo, e proprio in quella occasione espressi all'onorevole Ronchi l'inopportunità di quel provvedimento.

Per incassi che dovrebbero realizzarsi sui rimanenti 340.000 quintali di olio della campagna 1947-48, che risultano essere stati esitati dagli ammassi oltre a quelli per i quali la quota funzionale è stata corrisposta, lire 800.000.000.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È stato tutto pagato.

CARELLI, *relatore*. C'è ancora un credito presso la Federazione dei consorzi agrari, di lire 350.000.000.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ci sono miliardi di debiti dell'U.N.S.E.A.

CARELLI, *relatore*. Adesso si può fare il conto.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per fare un bilancio completo lei deve calcolare i debiti dell'U.N.S.E.A.

CARELLI, *relatore*. I debiti ammontano a 2.400.000.000. Quali sono le spese dell'Ente nel periodo che noi stiamo esaminando? Le spese effettive dell'esercizio 1949 ammontano a lire 4.370.000.000; dal 1° gennaio al 30 giugno 1950, lire 1.740.000.000; per la liquidazione del personale (impingnamento fondo I.N.A.), lire 500.000.000. Totale spese lire 6.110.000.000. Il totale degli incassi doveva invece raggiungere lire 9.110.000.000; da cui la differenza attiva di 3 miliardi circa che bilancia il debito attuale di lire 2.400.000.000 con una eccedenza attiva di 600.000.000, lire, quasi pari alla richiesta della somma necessaria per il pagamento al personale di miglioramenti economici che gli sono dovuti in base alle leggi nn. 130 e 149.

Non si chiede di più, onorevoli colleghi, ma soltanto il riconoscimento, da parte del Governo, di un legittimo diritto.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'utilizzazione del prestito, a cui si è riferito, anche senza dirlo espressamente, il senatore Carelli, si è ridotta a 117 miliardi e non è di 172 di cui parlava il senatore Carelli. È noto che il Ministero del tesoro aveva proposto l'utilizzazione di 190 miliardi per far fronte ad una quantità di spese tra cui la liquidazione dell'U.N.S.E.A., ma che il Senato, nella sua sovranità, ha ritenuto che 73 miliardi non fossero idonei alla copertura e li ha inesorabilmente cancellati. È tuttavia esatto che in quell'ottavo provvedimento fossero rimasti disponibili circa 10 miliardi, non 12, ai fini di copertura. Ma il senatore Carelli dovrebbe ricordare che quei 10 miliardi sono stati utilizzati a favore dei cantieri di rimboscimento e di lavoro destinati ad assorbire i disoccupati, e questa destinazione mi pare abbia una netta priorità su quella, eventuale, intesa ad aumentare le indennità di licenziamento di coloro che fino ad oggi hanno lavorato.

Io poi non facevo una questione di capacità del nostro bilancio a subire il nuovo onere. Tutti voi sapete che il nostro bilancio è in disavanzo e che il disavanzo effettivo ammonta a 315 miliardi. Se il senatore Carelli

ci porta su questo terreno il Tesoro ha senza altro partita vinta. Io mi riferivo viceversa, come ci si deve riferire, al bilancio dell'Ente, bilancio che non dà assolutamente i risultati di cui parla il senatore Carelli.

Egli è riuscito a trovare un avanzo di 600 o 700 milioni, presupponendo la riscossione di 5 miliardi che viceversa non sono stati riscossi. Egli in sostanza dice che se non fossero state abolite le quote di funzionamento, l'Ente avrebbe riscosso i 5 miliardi e pertanto avrebbe avuto un bilancio attivo. Mi pare che non è così che si debba svolgere il ragionamento.

Su questo terreno, l'Ente potrebbe anche dire, se voi invece di darci 400 lire al quintale ci aveste dato 1.000 lire al quintale, come quota di funzionamento, il nostro Ente sarebbe stato attivissimo. Ma noi siamo d'accordo che, quello di cui bisogna tener conto è l'utilità collettiva, è il bene comune, e non già l'interesse particolare di un ente.

Gli utili indicati dal senatore Carelli non esistono nella realtà per due ragioni: in primo luogo, all'epoca della decisione della messa in liquidazione dell'U.N.S.E.A., non erano stati effettuati tutti gli ammassi. Voi sapete che gli ammassi si effettuano gradualmente, mese per mese, ed io ritengo che se noi calcoliamo la quantità effettiva di grano ammassato al 1° agosto 1949, quando si decise di abolire la quota di funzionamento, troveremmo che quella quantità moltiplicata per lire 400 al quintale, darebbe un prodotto effettivo inferiore ai 5 miliardi indicati dal senatore Carelli. Inoltre il senatore Carelli non ha tenuto conto, nel suo conteggio, delle indennità di liquidazione; ha tenuto cioè soltanto conto degli stipendi che si sarebbero dovuti pagare dall'epoca X all'epoca Y, e pagando tali stipendi noi avremmo oggi, sempre basandoci sul presupposto che fossero stati riscossi i 5 miliardi che viceversa non sono stati riscossi, un utile di 600 o 700 milioni. E le indennità di liquidazione che ci siamo assunti di pagare? La verità è questa, e cioè, che noi prevediamo che i 5 miliardi non bastino per l'esecuzione della legge attuale e che, con molta probabilità, dovremo venire di nuovo dinnanzi al Parlamento con una nota di variazione, poichè l'aggiornamento dei calcoli ci fa ritenere che il Ministero del tesoro si sia addossato, senza

i miglioramenti, un onere di 6.600 milioni circa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento proposto all'articolo 4 dai senatori Carelli e Spezzano, di cui già è stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto allo stesso articolo 4 dal senatore Braschi e, cioè, aggiungere dopo le parole « della indennità di carovita » le altre « e delle quote complementari di cui il personale medesimo risulta stabilmente provvisto alla predetta data ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti l'articolo 4 nel seguente testo risultante dall'emendamento ora approvato:

Art. 4.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, che abbia chiesto di cessare dal servizio entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a sei mensilità dello stipendio, della indennità di carovita e delle quote complementari di cui il personale medesimo risulta stabilmente provvisto alla predetta data.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Faccio presente che il relatore, senatore Carelli, propone di aggiungere un articolo 6-bis del seguente tenore:

Art. 6-bis.

Al personale riassunto in servizio non sarà corrisposta la liquidazione del trattamento di licenziamento di cui al primo comma dell'articolo 3; gli sarà invece riconosciuta l'anzianità del servizio prestato presso l'ente in liquidazione.

CARELLI, *relatore*. Ho presentato questo articolo aggiuntivo per cercare di sollevare il Ministero del tesoro da determinati particolari

aggravi finanziari e per contenere nei 5 miliardi la spesa necessaria per la liquidazione del personale dell'U.N.S.E.A. Evidentemente la proposta, di ordine pratico, esula forse dalle ortodosse norme amministrative consuetudinarie; ritengo però che a momenti eccezionali debbano corrispondere provvedimenti eccezionali.

I 3.000 impiegati da riassorbire non verrebbero a ricevere con la mia proposta nessuna liquidazione. Come contropartita è naturale che ai medesimi sia riconosciuta un'anzianità di servizio adeguata al sacrificio sostenuto. Si potranno anche applicare criteri più larghi nella liquidazione di coloro che non saranno riassunti.

MEDICI. Nell'articolo 6-bis proposto dal relatore, senatore Carelli, si afferma che al personale riassunto in servizio non sarà corrisposta la liquidazione del trattamento di licenziamento di cui al primo comma dell'articolo 3. Ma il primo comma dell'articolo 3 dice che il personale dipendente dall'U.N.S.E.A. cessa dall'impiego ed è ammesso a liquidare il trattamento di licenziamento che gli compete a norma delle vigenti disposizioni. Ora, approvando questo articolo aggiuntivo noi, se non sbaglio, priveremo il personale della U.N.S.E.A. di un diritto acquisito. Infatti, quando un personale viene licenziato, acquista automaticamente il diritto all'indennità di licenziamento. In ogni modo l'articolo 6-bis, proposto dal relatore, senatore Carelli, è in contrasto con quanto dispone il primo comma dell'articolo 3 precedentemente approvato.

PRESIDENTE. Sembra anche a me che, dopo l'approvazione dell'articolo 3, l'approvazione dell'articolo 6-bis, proposto dal relatore, senatore Carelli, sia preclusa.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi dichiaro d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Presidente. V'è un contrasto tra l'articolo 6 bis, proposto dal relatore, e il precedente articolo 3, già approvato dalla Commissione. Inoltre, se questo articolo 6 bis fosse approvato, si verrebbe a fare un torto ai 3.000 funzionari che saranno riassunti in servizio; costoro, infatti, se l'articolo 6-bis non sarà approvato riceveranno l'indennità di licenziamento, mentre non la riceveranno più se l'articolo anzidetto sarà approvato.

PRESIDENTE. Senatore Carelli, non posso mettere in votazione il suo articolo 6-bis, perchè l'approvazione di tale articolo resta preclusa dopo l'avvenuta approvazione dell'articolo 3.

Passiamo all'articolo. 7 Ne do lettura:

Art. 7.

Al personale dipendente dall'U.N.S.E.A., alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale rivesta qualifiche corrispondenti ai gradi 9°, 8°, 7° e 6° dell'ordinamento gerarchico statale, in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 31 maggio 1947, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 6 agosto 1947 e venga assunto alle dipendenze dello Stato in applicazione del precedente articolo 6, spetta, a titolo di assegno personale, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, la differenza fra il trattamento economico connesso al grado statale corrispondente ed il trattamento economico inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo che sarà ad esso attribuita.

Faccio presente che il relatore, senatore Carelli, propone di aggiungere nell'articolo 7, dopo le parole « corrispondenti ai gradi » la cifra « 10° ».

CARELLI, *relatore*. Desidero far notare che con legge 31 maggio 1946, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1950, i gradi degli impiegati degli Enti di diritto pubblico furono equiparati ai gradi degli impiegati dello Stato. Detta legge stabiliva che l'equiparazione dovesse procedere dal 10° grado. Con l'articolo 7 si esclude, invece, il grado 10° e si includono i gradi 9°, 8°, 7° e 6°. Poichè l'equiparazione tra i gradi dello Stato e i gradi degli Enti di diritto pubblico procede dal 10° grado, non ritengo giusto che sia omissa il grado 10° dai benefici di cui all'articolo in discussione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Circa l'emendamento testè proposto all'articolo 7 del relatore, senatore Carelli, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, senatore Carelli,

all'articolo 7, tendente ad aggiungere, ai gradi 9°, 8°, 7° e 6° il grado 10°. Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 7 nel testo risultante dall'emendamento ora approvato:

Art. 7.

Al personale dipendente dall'U.N.S.E.A., alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale rivesta qualifiche corrispondenti ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 6° dell'ordinamento gerarchico statale, in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 31 maggio 1947, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 6 agosto 1947 e venga assunto alle dipendenze dello Stato in applicazione del precedente articolo 6, spetta, a titolo di assegno personale, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, la differenza fra il trattamento economico connesso al grado statale corrispondente ed il trattamento economico inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo che sarà ad esso attribuita.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Faccio presente che il senatore Medici propone di aggiungere il seguente articolo che dovrebbe essere contrassegnato dal numero 8:

«Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito, aggiunto a quelli ordinari, il ruolo transitorio di gruppo A, come dalla annessa tabella, riservato al collocamento, una volta tantò, mediante concorso per titoli nei limiti dei posti disponibili, di personale ammesso a fruire del trattamento previsto all'articolo precedente che, eccezione fatta per il limite di età stabilito in anni 60, sia in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, nonchè di uno tra i diplomi di laurea richiesti per accedere ai posti di ruolo nei gruppi A del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e - compreso il servizio reso presso uffici dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste ed altri enti di diritto pubblico operanti nel campo dell'agricoltura - abbia prestato servizio com-

pletivo per un periodo di almeno quattordici, dieci, sette, cinque anni per l'ammissione rispettivamente ai gradi 6°, 7°, 8° e 9°.

«Nel ruolo transitorio di cui al comma precedente possono effettuarsi soltanto promozioni con l'osservanza delle vigenti disposizioni ed i posti che, per cessazione di servizio, si renderanno vacanti dopo l'inquadramento resteranno soppressi a cominciare da quelli del grado meno elevato.

«Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà, con proprio decreto, alla emanazione del relativo bando che dovrà contenere le norme e le modalità previste dalle disposizioni vigenti per l'espletamento del concorso, per la formazione della graduatoria, nonchè per la designazione dei vincitori, la quale dovrà aver luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La relativa tabella sarebbe la seguente:

Grado	Denominazione	Numero dei posti
VI	Direttore capo divisione ed ispettore superiore	7
VII	Capo sezione ed ispettore capo	24
VIII	Consigliere ed ispettore principale	34
IX	Primo segretario ed ispettore	50
Totale . . .		115

MEDICI. L'articolo aggiuntivo da me proposto, che dovrebbe essere contrassegnato dal numero 8, tende a far sì che coloro i quali, provenienti dall'U.N.S.E.A., entreranno nella Amministrazione dello Stato, possano fare un concorso per manifestare se hanno particolari qualità. In tal caso costoro, anzichè entrare come avventizi, cioè con una qualifica deprimente, verrebbero a far parte di un ruolo transitorio che si estinguerebbe per cessazione o per morte o per andata in pensione degli appartenenti al ruolo transitorio stesso. I precedenti nella nostra legislazione non mancano e tanto per citarne uno ricordo il decreto legislativo del 1948, con cui si provvedeva a ruoli transitori per l'Ente nazionale per l'insegnamento.

CARELLI, *relatore*. Propongo che nel ruolo transitorio, di cui all'articolo aggiuntivo del senatore Medici, siano inclusi anche 286 posti di grado 10°.

MILILLO. Perchè riservare la istituzione di un ruolo transitorio al solo Ministero della agricoltura e delle foreste e non estenderla agli altri Ministeri interessati?

MEDICI. Per quanto riguarda il Ministero del tesoro non era il caso di istituire un ruolo transitorio, e ciò per evidenti ragioni. Per quanto, poi, riguarda il Ministero finanze-catasto faccio presente che ci sono 1.000 posti di ruolo vacanti per geometri. Esiste, quindi, già una possibilità per i geometri provenienti dall'U.N.S.E.A. di riuscire a coprire questi posti vacanti, partecipando ai prossimi concorsi. Questa circostanza, invece, non si verificava per il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Di qui la mia proposta di istituire un ruolo transitorio per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

CARELLI, *relatore*. Ho proposto che sieno inclusi nel ruolo transitorio di cui all'articolo aggiuntivo in discussione 286 posti di grado 10° perchè relativamente alla questione in esame il diritto degli uni non può essere diverso del diritto degli altri. C'è tutta una categoria che dovrebbe essere inquadrata con lo stesso sistema, e non so vedere il perchè di sì evidente disparità di trattamento. Il beneficio deve essere per tutti, senatore Medici, altrimenti sarebbe più opportuno non concederlo ad alcuno.

MEDICI. Senatore Carelli, non mi sembra opportuno istituire altri 286 posti per il grado 10°. Personalmente sono sempre favorevole ai concorsi, perchè ho una visione selettiva della vita e mi auguro anch'io fervidamente che tutto il personale dell'U.N.S.E.A. possa trovare una sistemazione che abbia una certa stabilità.

Faccio, però, presente al senatore Carelli che riservando 50 posti al grado 9° nel ruolo transitorio da me proposto presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si dà la possibilità a coloro che abbiano prestato servizio per un minimo di anni, ossia per cinque anni presso gli uffici dell'U.N.S.E.A., di partecipare al concorso di cui all'articolo aggiuntivo in discussione. Le persone che si troveranno in tale situazione e che avranno almeno trenta

anni di età, o saranno dotate della capacità di vincere il concorso, o, se non saranno dotate di questa capacità, evidentemente ad esse non si farà un torto se resteranno nella posizione di avventizi. Tutti, quindi, partono sulla stessa linea: alcuni arrivano ed altri no. Per cui il rilievo, diciamo così, di carattere morale, fatto dal senatore Carelli, non mi sembra che abbia fondamento.

DI ROCCO. Perchè escludere coloro che abbiano superato i 60 anni di età dalla possibilità di entrare a far parte del ruolo transitorio, di cui all'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Medici? Proporrei, quindi, nell'articolo aggiuntivo anzidetto che non fosse stabilito alcun limite di età.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Medici costituisce indubbiamente una eccezione ai principi del nostro ordinamento amministrativo-burocratico, perchè con esso in sostanza si stabilisce di dare una posizione di capo divisione a persone che entreranno a far parte dell'Amministrazione dello Stato attraverso soltanto un concorso per titoli e che hanno solo 14 anni di anzianità, mentre di solito gli impiegati dello Stato per poter diventare tali debbono prima sostenere un regolare concorso e poi attendere 20, 25 anni per arrivare al grado 6°.

Ciò premesso, debbo dichiarare, però, che sono favorevole alla proposta, fatta dal senatore Medici, di istituire un ruolo transitorio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste purchè si proceda al riguardo con estrema cautela. In altri termini, il numero dei posti da assegnare a questo ruolo transitorio occorre che sia il più ristretto possibile e che quindi non superi quello fissato dalla tabella annessa all'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Medici. Lo scopo di questo ruolo transitorio è uno solo, cioè quello che per mezzo di esso ci si possa ancora continuare a servire degli elementi migliori, i tecnici agrari. Ecco perchè nell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Medici vi sono due limitazioni. Una prima, per la quale il ruolo transitorio viene istituito soltanto presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e questo si spiega tenendo presente lo scopo anzidetto, cioè, quello di poter ancora continuare a servirsi dell'opera di alcuni valenti tecnici agrari e di altri elementi ammi-

nistrativi che potranno avere qualità tecniche e personali tali da renderli meritevoli di questo eccezionale miglioramento di carriera, mentre simili condizioni non si verificano per il Ministero del tesoro e per il Ministero finanze-catasto che ha chiesto soprattutto dei diplomati e non dei laureati. Seconda limitazione è quella di istituire questo ruolo transitorio soltanto per i gradi più alti, e ciò può giustificarsi tenendo sempre presente lo scopo di salvare una *élite*, gli elementi migliori e che abbiano una certa anzianità di servizio.

Sarebbe veramente inopportuno immettere in questo ruolo transitorio elementi che abbiano uno o due anni di servizio e che quindi non abbiano una consumata esperienza tecnica e amministrativa come verrebbero ad essere quelli che dovrebbero essere destinati al grado 10°, secondo la proposta testè fatta dal relatore, senatore Carelli. La sperequazione tra la posizione di favore che verrebbe a crearsi per costoro e la posizione in cui si trovano gli altri funzionari dello Stato, diventati tali dopo aver vinto concorsi regolari, sarebbe troppo stridente e non si potrebbe in alcun modo giustificare. Per queste considerazioni, mentre sono favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Medici, sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Carelli all'articolo aggiuntivo anzidetto. Quanto alla proposta del senatore Di Rocco, evidenti ragioni di opportunità, oltre che diciamo così, di estetica, mi fanno essere contrario a che sia stabilita la possibilità, anche per coloro che abbiano superato i 60 anni, di entrare a far parte del ruolo transitorio, di cui all'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Medici.

CARELLI, *relatore*. Dopo le considerazioni espresse dall'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste dichiaro di ritirare, sia pure a malincuore, l'emendamento da me proposto all'articolo aggiuntivo del senatore Medici.

Comunque, per garantire la serietà del provvedimento che dovrà essere preso in base a quanto dispone l'articolo aggiuntivo del senatore Medici propongo un altro emendamento all'articolo aggiuntivo anzidetto e, cioè, aggiungere dopo le parole « mediante concorso per titoli » le altre « ed esami ».

MEDICI. In questo momento non saprei dire se nel caso specifico sia più conveniente fare un concorso per titoli ed esami, ossia

non so se vi siano ragioni tecniche per le quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste possa preferire di bandire, per il personale in questione, un concorso, oltre che per titoli, anche per esami.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Circa la nuova proposta di emendamento del relatore, senatore Carelli, all'articolo aggiuntivo del senatore Medici, faccio osservare che l'espletamento di un concorso, oltre che per titoli, anche per esami porterebbe le cose molto in lungo e quindi non potrebbe essere rispettato quel termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente disegno di legge, fissato nell'articolo aggiuntivo anzidetto, per la designazione dei vincitori del concorso.

PRESIDENTE. Domando al senatore Carelli se insiste nel suo emendamento aggiuntivo all'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Medici.

CARELLI, *relatore*. Dichiaro di insistere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, senatore Carelli, all'articolo aggiuntivo del senatore Medici, e, cioè, aggiungere dopo le parole « mediante concorso per titoli » le altre « ed esami ». Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MEDICI. Dopo l'approvazione, testè avvenuta, dell'emendamento del relatore, senatore Carelli, all'articolo aggiuntivo da me proposto, mi sembrerebbe opportuno prolungare il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, entro il quale, secondo quanto dispone l'articolo aggiuntivo in questione, dovrà aver luogo la designazione dei vincitori del concorso. Propongo, pertanto, di portare il termine anzidetto a diciotto mesi.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il testo definitivo dell'articolo aggiuntivo, che sarà contrassegnato dal n. 8, proposto dal senatore Medici, risultante dall'emendamento, ora approvato, del relatore, senatore Carelli, e dalla modifica ora proposta dallo stesso senatore Medici:

Art. 8.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito, aggiunto a quelli ordinari, il ruolo transitorio di gruppo A, come dal-

l'annessa tabella, riservato al collocamento, una volta tanto, mediante concorso per titoli ed esami nei limiti dei posti disponibili di personale ammesso a fruire del trattamento previsto all'articolo precedente che, eccezione fatta per il limite di età stabilito in anni 60, sia in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, nonchè di uno tra i diplomi di laurea richiesti per accedere a posti di ruolo nei gruppi A del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e — compreso il servizio reso presso uffici della Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste ed altri enti di diritto pubblico operanti nel campo dell'agricoltura — abbia prestato servizio complessivo per un periodo di almeno quattordici, dieci, sette, cinque anni per l'ammissione rispettivamente ai gradi 6°, 7°, 8° e 9°.

Nel ruolo transitorio di cui al comma precedente possono effettuarsi soltanto promozioni con l'osservanza delle vigenti disposizioni ed i posti che, per cessazione di servizio, si renderanno vacanti dopo l'inquadramento resteranno soppressi a cominciare da quelli del grado meno elevato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà, con proprio decreto, alla emanazione del relativo bando che dovrà contenere le norme e le modalità previste dalle disposizioni vigenti per l'espletamento del concorso, per la formazione della graduatoria, nonchè per la designazione dei vincitori la quale dovrà aver luogo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti la tabella annessa all'articolo 8 testè approvato:

TABELLA.

Grado	Denominazione	Numero dei posti
VI	Direttore capo divisione ed ispettore superiore . . .	7
VII	Capo sezione ed ispettore capo	24
VIII	Consigliere ed ispettore principale	34
IX	Primo segretario ed ispettore	50
	Totale . . .	115

Chi approva la tabella anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo ora all'articolo 8 che, dopo l'approvazione testè avvenuta dell'articolo aggiuntivo, proposto dal senatore Medici, contrassegnato con lo stesso numero, assume la numerazione di articolo 9:

Art. 9.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, che non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4 e non venga assunto alle dipendenze dello Stato a norma dell'articolo 6 è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a tre mensilità dello stipendio e della indennità di carovita di cui il personale medesimo risulti provvisto alla data della presente legge.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CARELLI, *relatore*. Propongo di aggiungere il seguente articolo 9 bis:

« Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge il 50 per cento dei posti messi a concorso dall'Amministrazione dello Stato sarà riservato al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3 ».

Lo stato di disagio in cui verranno a trovarsi i tre o quattromila licenziati d'autorità giustifica l'inclusione nel disegno di legge in esame dell'articolo 9 bis da me ora proposto.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando che sia sentito in proposito il ministro Petrilli perchè l'articolo 9 bis ora proposto dal relatore, senatore Carelli, può sconvolgere l'ordinamento burocratico dello Stato ed io non mi sento di assumere questa responsabilità.

PRESIDENTE. Pregherei il relatore, senatore Carelli, di non insistere nella sua proposta di emendamento anche perchè essa inevitabilmente verrebbe a causare un ritardo nella approvazione del presente disegno di legge.

CARELLI, *relatore*. Dichiaro che per la ragione esposta dall'onorevole Presidente non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 9 che, dopo lo spostamento di numerazione degli articoli, avvenuto per l'approvazione dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Medici, assume la numerazione di articolo 10:

Art. 10.

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per i gradi iniziali dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi stessi, purchè sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il quarantacinquesimo anno di età.

CARELLI, *relatore*. A questo articolo propongo di sopprimere le seguenti parole: « e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il quarantacinquesimo anno di età ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il decidere su tale questione spetta alla responsabilità della Commissione. Faccio, però, notare quanto sia poco opportuno e, potrei aggiungere, poco serio che si stabilisca che possa essere ammesso al grado iniziale di una carriera amministrativa dello Stato un individuo che, ad esempio, abbia compiuto i sessant'anni di età...

CARELLI, *relatore*. ... ma che può trovarsi in una situazione disperata.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dichiaro in ogni modo di essere contrario alla proposta di emendamento soppressivo, ora fatta dal relatore, senatore Carelli, all'articolo 10. Comunque per uscire incontro alle preoccupazioni da cui è stato mosso il relatore stesso presentando l'emendamento soppressivo anzidetto, propongo di elevare da 45 a 50 anni il limite di età di cui all'articolo in discussione.

CARELLI, *relatore*. Aderisco alla proposta ora fatta dall'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 10 nel testo risultante dalla modifica ora proposta dal-

l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste e accettata dal relatore, senatore Carelli:

Art. 10.

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per i gradi iniziali dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di età previsti per la ammissione ai concorsi stessi, purchè sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il cinquantesimo anno di età.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 10 che, dopo lo spostamento di numerazione degli articoli avvenuto per l'approvazione dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Medici, assume la numerazione di articolo 11:

Art. 11.

I fondi necessari per i pagamenti che potranno occorrere in dipendenza dell'applicazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in quelli del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di 5.000.000.000 di lire a carico dell'esercizio 1949-1950, si provvederà con le entrate nette di bilancio derivanti dalle operazioni per l'emissione del prestito autorizzato con la legge 17 dicembre 1949, n. 905.

Propongo che al testo dell'articolo 11, dopo aver preso accordi con il Presidente della Commissione finanze e tesoro, sia sostituito il seguente perchè il testo originario dell'articolo in questione non assicurava più la copertura dell'onere di cui al presente disegno di legge:

Art. 11.

I fondi necessari per i pagamenti che potranno occorrere in dipendenza dell'applicazione della presente legge saranno iscritti nello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in quelli del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di 5.000.000.000 di lire derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le entrate accertate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, recante variazioni allo stato di previsione delle entrate del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-1950 (ottavo provvedimento).

Metto ai voti l'articolo 11 nel nuovo testo di cui ora ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 11 che, dopo lo spostamento di numerazione degli articoli avvenuto per l'approvazione dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Medici, assume la numerazione di articolo 12:

Art. 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 12 che, dopo lo spostamento di numerazione degli articoli avvenuto per l'approvazione dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Medici, assume la numerazione di articolo 13:

Art. 13.

La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Propongo la soppressione di questo articolo.

CARELLI, *relatore*. Mi associo alla proposta dell'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 13. Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

SPEZZANO. Prima che sia messo in votazione il disegno di legge nel suo complesso, anche a nome dei senatori Mancinelli e Milillo, presento il seguente ordine del giorno:

« L'8ª Commissione permanente del Senato, rilevata ancora una volta — in occasione della discussione del disegno di legge: "Soppressione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura" — la necessità di sottoporre all'esame del Parlamento i conti delle gestioni speciali, invita il Governo a mantenere gli impegni più volte assunti al riguardo ».

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Spezzano, Mancinelli e Milillo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso:

Art. 1.

L'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.), istituito con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, è soppresso.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un Commissario per la liquidazione dell'U.N.S.E.A.

Il Collegio sindacale dell'U.N.S.E.A. resta in carica fino al termine della liquidazione.

La liquidazione avrà la durata non superiore a mesi sei, prorogabile con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. La proroga non può superare i tre mesi. Ove a tale scadenza sussistano ancora trattazioni amministrative, queste passeranno, quale stralcio, alla Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Con effetto dal 1º ottobre 1949 sono aboliti i prelevamenti e le aliquote previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, per i cereali ammassati nei granai del popolo.

Art. 3.

Il personale dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura cessa dall'impiego dalla predetta data, salvo quanto è disposto nei successivi commi, ed è ammesso a liquidare il trattamento di licenziamento che gli compete a norma delle vigenti disposizioni.

Per l'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ufficio di cui al precedente comma, può essere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, trattenuto provvisoriamente in servizio il personale riconosciuto strettamente indispensabile.

Il personale trattenuto a norma del precedente comma è ammesso a fruire del trattamento di licenziamento di cui al primo comma del presente articolo alla chiusura delle operazioni di liquidazione o all'atto del suo licenziamento, qualora questo avvenga durante le predette operazioni perchè non più necessario il suo ulteriore trattenimento in servizio.

Art. 4.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, che abbia chiesto di cessare dal servizio entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a sei mensilità dello stipendio, della indennità di carovita e delle quote complementari di cui il personale medesimo risulta stabilmente provvisto alla predetta data.

Art. 5.

Le spese occorrenti per corrispondere le competenze nonchè le indennità di licenziamento al personale dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura e per soddisfare le passività e le esigenze finanziarie per il funzionamento dell'ufficio fino alla chiusura della sua liquidazione sono poste a carico dello Stato che somministra i relativi fondi.

Le somme provenienti dalla liquidazione delle attività dell'Ufficio sono devolute allo Stato.

I beni mobili di proprietà dell'U.N.S.E.A. sono presi in consegna, in base ai relativi inventari, dal Provveditorato generale dello Stato che ne curerà la custodia oppure, a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la loro parziale o totale assegnazione in uso agli uffici centrali e periferici del Ministero medesimo, salvo successiva regolazione finanziaria per il definitivo trapasso di proprietà.

Art. 6.

All'adempimento di particolari compiti, prevalentemente di carattere tecnico, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle finanze-catasto e del Ministero del tesoro e per non oltre rispettivamente 1.700, 900 e 400 unità, potrà provvedersi mediante l'assunzione di personale non di ruolo, da reclutarsi tra il personale dell'U.N.S.E.A. di cui al precedente articolo 3, che ne faccia domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, che non si sia avvalso della facoltà prevista dal precedente articolo 4 e venga riconosciuto particolarmente idoneo a seguito di giudizio favorevole di apposite Commissioni nominate dai singoli Ministri interessati.

Art. 7.

Al personale dipendente dall'U.N.S.E.A., alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale rivesta qualifiche corrispondenti ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 6° dell'ordinamento gerarchico statale, in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 31 maggio 1947, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 6 agosto 1947 e venga assunto alle dipendenze dello Stato in applicazione del precedente articolo 6, spetta, a titolo di assegno personale, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio, la differenza fra il trattamento economico connesso al grado statale corrispondente ed il trattamento economico inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo che sarà ad esso attribuita.

Art. 8.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito, aggiunto a quelli ordinari, il ruolo transitorio di gruppo A, come dall'annes-

sa tabella, riservato al collocamento, una volta tanto, mediante concorso per titoli ed esami nei limiti dei posti disponibili, di personale ammesso a fruire del trattamento previsto all'articolo precedente che, eccezione fatta per il limite di età stabilito in anni 60, sia in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, nonchè di uno tra i diplomi di laurea richiesti per accedere a posti di ruolo nei gruppi A del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e — compreso il servizio reso presso uffici dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste ed altri enti di diritto pubblico operanti nel campo dell'agricoltura — abbia prestato servizio complessivo per un periodo di almeno 14, 10, 7, 5 anni per l'ammissione rispettivamente ai gradi 6°, 7°, 8° e 9°.

Nel ruolo transitorio di cui al comma precedente possono effettuarsi soltanto promozioni con l'osservanza delle vigenti disposizioni ed i posti che, per cessazione di servizio, si renderanno vacanti dopo l'inquadramento resteranno soppressi a cominciare da quelli del grado meno elevato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà, con proprio decreto, alla emanazione del relativo bando che dovrà contenere le norme e le modalità previste dalle disposizioni vigenti per l'espletamento del concorso, per la formazione della graduatoria, nonchè per la designazione dei vincitori la quale dovrà aver luogo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 3, che non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4 e non venga assunto alle dipendenze dello Stato a norma dell'articolo 6 è corrisposta, oltre il normale trattamento di licenziamento, una indennità pari a tre mensilità dello stipendio e della indennità di carovita di cui il personale medesimo risulti provvisto alla data della presente legge.

Art. 10.

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma del precedente articolo e

potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per i gradi iniziali dei ruoli delle amministrazioni dello Stato anche se abbia superato i limiti di età previsti per la ammissione ai concorsi stessi, purchè sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il cinquantesimo anno di età.

Art. 11.

I fondi necessari per i pagamenti che potranno occorrere in dipendenza dell'applicazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in quelli del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 5.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le entrate accertate dalla legge 10 agosto 1950, n. 658, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrate del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-1950 (ottavo provvedimento).

Art. 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

TABELLA

Grado	Denominazione	Numero dei posti
VI	Direttore Capo divisione ed Ispettore superiore	7
VII	Capo sezione ed Ispettore capo	24
VIII	Consigliere ed Ispettore principale	34
IX	Primo Segretario ed Ispettore	50
Totale		115

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(*E approvato*).

La riunione termina alle ore 12,30.